

15013.18

1501 . 18



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

C. I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE

Presidente

MASSIMO FERRO

Consigliere

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere - Rel.

EDUARDO CAMPESE

Consigliere

ALDO ANGELO DOLMETTA

Consigliere

Concordato in bianco
- atti di frode

Ud. 27/03/2018 CC

Cron. 15013

R.G.N. 1153/2016

ORDINANZA

sul ricorso 1153/2016 proposto da:

Servizi Navali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

giusta procura a margine del

ricorso;

-ricorrente -

contro

oed.
576
2018

Curatela del Fallimento della Servizi Navali S.r.l., in persona del
curatore dott.

giusta
procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 6643/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale VITIELLO MAURO che ha chiesto che la Corte
di Cassazione, in camera di consiglio, voglia rigettare il ricorso.

Rilevato che:

la corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo della Servizi Navali s.r.l.
nei riguardi della sentenza con la quale il tribunale di Latina ne aveva
dichiarato il fallimento previa declaratoria di improcedibilità di una domanda
di concordato in bianco;

ha osservato che correttamente era stata ritenuta la prova di atti di frode,
legittimanti la revoca del provvedimento autorizzativo dell'istanza
prenotativa, avendo il commissario giudiziale accertato che: (i) alla data
dell'istanza (13-2-2014), non era stato ancora presentato il bilancio al 31-
12-2012; (ii) tale bilancio era stato approvato il 1°-3-2014 in termini non
coincidenti con le risultanze contabili, quindi riapprovato il 5-3-2014 ma
ancora con significative differenze nelle poste; (iii) al momento della

presentazione del ricorso la società aveva indicato debiti per euro 825.260,91 a fronte di quelli in effetti rilevati dalle scritture contabili, ammontanti a euro 2.748.439,00;

ancora la corte d'appello ha osservato che in base alla relazione del commissario giudiziale i contratti di affitto di ramo d'azienda, ai quali era stata correlata l'ipotesi concordataria, avrebbero legittimato un canone annuo di euro 460.000,00 solo dinanzi a un'acquisizione regolare di commesse, acquisizione tuttavia difficilmente realizzabile;

per la cassazione della sentenza, depositata il 30-11-2015, la società Servizi Navali ha proposto ricorso affidato a un solo motivo, col quale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 161, sesto comma, e 173 legge fall.;

si sostiene che quelle evidenziate dalla corte d'appello avevano integrato "mere irregolarità contabili rilevate durante la fase cd. prenotativa del concordato con riserva", così da non poter essere ricondotte tra gli "altri atti di frode" di cui all'art. 173, e che in ogni caso la corte del merito non aveva puntualmente indicato ed esaminato la valenza decettiva di tali irregolarità per il ceto creditorio;

la curatela del fallimento ha replicato con controricorso;

la ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

la corte d'appello di Roma ha ritenuto integrati gli atti di frode sotto due sostanziali profili:

(a) il riscontro, dopo la domanda di concordato e dopo la tardiva approvazione del bilancio, di una situazione debitoria di gran lunga superiore a quella emergente dalla domanda medesima;

(b) l'incongruenza della stimata determinazione del canone annuo di affitto di rami aziendali a fronte della difficoltà di acquisire regolarmente le necessarie commesse;

non può seguirsi la ricorrente nel tentativo di minimizzare la portata del primo rilievo;

se con la locuzione "mera irregolarità contabile" si intenda irregolarità (solo) formale, ne risulta evidente l'insostenibilità, posto che la differenza delle riscontrate poste era pari, in base all'accertamento di merito (oltre tutto neppure contestato), a circa due milioni di euro;

la valenza decettiva di una tale omissione è a tal punto palese da dispensare da superflui riferimenti; è sufficiente richiamare il consolidato principio per cui gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, alla stregua di condotte volte a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori stessi e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza e integrale rilevanza a fronte di una precedente inadeguata rappresentazione (v. *ex aliis* Cass. n. 17191-14);

M

basta al dunque, a tale riguardo, una caratterizzazione volontaristica della condotta omissiva, non essendo necessaria, invece, la dolosa preordinazione;

in simile prospettiva è indubbio che l'accertamento, a seguito di relazione del commissario giudiziale, dell'esistenza di debiti di ingente ammontare, non dichiarati dalla società debitrice al momento della domanda di concordato, è idonea a integrare il presupposto dell'art. 173 legge fall.;
le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 27 marzo 2018.

Il Presidente

